Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 luglio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **62.**

Istituzione dell'Ufficio regionale della lingua francese.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **63.**

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **64.**

Proroga al 31 dicembre 1982 dell'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **65.**

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **66.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bncario a favore dell'Azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **67.**

Concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **68.**

Aumento limitatamente all'anno 1982, della spesa per l'applicazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **69.**

Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **70.**

Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica.

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **71.**

Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **72.**

Norme sulla commissione di disciplina dell'U.S.L.

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **73.**

Modificazione della legge regionale 1° aprile 1977, n. 18, recante norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore nella Regione.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **74.**

Anticipazione straordinaria di cassa.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **75.**

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **76.**

Rifinanziamento, per l'esercizio finanziario 1982, di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 5.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **77.**

Aumento, limitatamente all'anno 1982, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **78.**

Aumento per l'esercizio 1982 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18. « Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **79.**

Aumento, per l'anno 1982, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **80.**

Aumento per l'anno 1982 della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **81.**

Concessione di un contributo straordinario al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **82.**

Finanziamento, per l'anno 1982, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, recante provvedimenti per il risparmio energetico e per l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **83.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione a favore della ditta Buzzi Romano di Aosta per il pagamento di canoni di locazione finanziaria.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **84.**

Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1982, n. **85.**

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1982, n. **86.**

Sessioni d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservate al personale docente delle scuole regionali.

(Da 2516 a 2521)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **87.**

Applicazione del regolamento C.E.E. n. 270/79 - Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, la gestione e la organizzazione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **88.**

Modificazione legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34. Provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **89.**

Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, recante finanziamenti di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **90.**

Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **91.**

Norme concernenti il collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **92.**

Modificazioni delle delimitazioni territoriali stabilite con legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento delle comunità montane.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **93.**
Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **94.**
Personale regionale Assegno mensile riassorbibile.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **95.**
Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **96.**
Concessione di un contributo straordinario all'Associazione sport invernali Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **97.**
Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **98.**
Aumento della percentuale di intervento per l'attuazione dei compiti attribuiti alla « Federachon di sport de Noutra Tera » dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **99.**
Autorizzazione di spesa per la costruzione di un canile regionale.

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **100.**
Proroga della garanzia fidejussoria della regione presso gli istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **101.**
Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **102.**
Finanziamenti integrativi regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **103.**
Finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e del pluriennale 1983-1985.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **104.**
Bilancio di previsione della regione autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1983 e per il triennio 1983-1985.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. **1.**
Interventi a favore dell'agriturismo.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. **2.**
Consiglio di amministrazione del convitto regionale Federico Chabod di Aosta.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. **3.**
Ulteriore modificazione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente i fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. **4.**
Istituzione dell'ufficio regionale della protezione civile.

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. **5.**
Formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1983, n. **6.**
Profilassi e cura delle malattie degli animali.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **7.**
Contributi ai comuni nelle spese d'istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **8.**
Norme concernenti i termini per la presentazione di istanze, domande, richieste e ricorsi all'amministrazione regionale e all'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **9.**
Proroga al 31 dicembre 1983 dell'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **10.**
Finanziamento, per l'esercizio 1983, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente: « Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) ».

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **11.**
Aumento dello stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente: « Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici ».

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **12.**
Aumento degli stanziamenti annui previsti per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: ordinamento delle guide e portatori alpini in Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **13.**
Aumento dello stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. **14.**
Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16: « Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta ».

(Da 2566 a 2575)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 13 luglio 1983, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno e dall'on. avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro senza portafoglio con incarico per gli affari regionali.

Con altro decreto in pari data il Presidente della Repubblica ha conferito al sen. prof. Amintore Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero dell'interno.

(4272)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1196.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti:

storia della filosofia antica;

storia della filosofia italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **320.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 10 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è inserito l'insegnamento di « diritto dell'esecuzione civile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **321.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto **31** agosto **1933**, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 63 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito il seguente insegnamento:

storia della filosofia antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 56

Errata-corrige al decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317: « Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 189 del 12 luglio 1983).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'art. 2, primo comma, dove è scritto: « ... *primo* del promovimento ... », leggasi: « ... *prima* del promovimento ... »;

nell'art. 8, primo comma, dove è scritto: « ... *quelli* già *inseriti.* », leggasi: « ... *quelle* già *inserite.* »;

in calce al decreto, fra i Ministri firmatari, deve essere inscrito il nominativo « *Bodrato* ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 luglio 1983.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari della corte di appello di Messina, del tribunale di Messina, del tribunale dei minorenni di Messina, della pretura di Patti e di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Messina, in data 13 giugno 1983, con la quale si comunica che nei giorni 7 e 13 aprile 1983 la detta corte, il tribunale di Messina, il tribunale per i minorenni di Messina, la pretura di Patti, e nel giorno 13 aprile 1983 la pretura di Messina, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente non sono stati in grado di funzionare regolarmente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del non regolare funzionamento della corte di appello di Messina, del tribunale di Messina, del tribunale per i minorenni di Messina, della pretura di Patti nei giorni 7 e 13 aprile 1983 e della pretura di Messina nel giorno 13 aprile 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascun ufficio indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro: DARIDA

(4218)

DECRETO 12 luglio 1983.

Fissazione della data di entrata in funzione della corte di appello di Salerno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 18 gennaio 1983, n. 11, concernente la istituzione della corte di appello autonoma di Salerno;

Visto l'art. 3 della stessa legge, con il quale il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della citata legge, la data di inizio del funzionamento della corte autonoma suddetta;

Decreta:

La corte di appello autonoma di Salerno, istituita con la legge 18 gennaio 1983, n. 11, con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania, entra in funzione il giorno 4 agosto 1983.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro: DARIDA

(4247)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1983.

Differimento dei termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro agricolo e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto, in particolare, l'art. 14, sesto comma, del suddetto decreto che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità e dei termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro agricolo e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti;

Visti i decreti ministeriali 2 giugno 1982 e 30 settembre 1982 emanati in attuazione di detta disposizione;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1982, con il quale e stato approvato il modello Acc 1/OTI-SF per le denunce, ai fini previdenziali, degli operai a tempo indeterminato, da parte dei datori di lavoro agricolo;

Considerata la necessità di apportare alcune integrazioni al modello di cui sopra e di conseguenza di approntare un nuovo modello;

Ritenuto che l'adozione del nuovo modello Acc 1/OTI-SF da parte del servizio contributi agricoli unificati comporta, nella prima fase di attuazione, complessi adempimenti meccanografici per cui si rende necessario differire di un congruo lasso di tempo i termini per la presentazione delle dichiarazioni aziendali e per i versamenti contributivi relativi al primo trimestre 1983;

Decreta:

Per l'anno 1983, il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1982, fissato entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, è differito al 25 giugno per le dichiarazioni aziendali relative al primo trimestre dello stesso anno.

Per l'anno 1983, il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto, fissato alla scadenza del 5 luglio, è differito alla scadenza del 5 settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4138)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1983.

Disciplina del contrassegno per l'identificazione di taluni prodotti audiovisivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, del 25 marzo 1983, con il quale sono state determinate le categorie di prodotti soggetti all'imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e foto-ottici;

Ravvisata la necessità di dettare, in attuazione del citato art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, le disposizioni per individuare i prodotti da identificare a mezzo dei contrassegni, le indicazioni che debbono figurarvi, le cautele per la loro custodia e consegna da parte degli uffici e i termini e le modalità di applicazione ed uso;

Ravvisata altresì la necessità di modificare l'elenco delle categorie di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, al fine di meglio individuare taluni prodotti di particolare pericolosità fiscale;

Considerata l'opportunità di identificare i prodotti nazionali analoghi a quelli soggetti a contrassegno di Stato, mediante il contrassegno IVA previsto dall'articolo 73-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La descrizione dei prodotti compresi nella categoria 8A di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è modificata come segue:

« 8A - Apparecchi per la registrazione e/o la riproduzione del suono, stereofonici, che utilizzano nastri magnetici in cassetta, con velocità di trascinamento del nastro fino a 4,75 cm/sec., esclusi gli apparecchi che consentono la registrazione e/o la riproduzione simultanea su più di due tracce: fissi. ».

Dopo la categoria 8A è inserita la seguente:

« 8B - Idem, portatili, anche combinati con un apparecchio radioricevente, ovvero per veicoli. ».

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è costituito da una etichetta di carta bianca normale precollata, del peso non superiore a 70 grammi al mq, composta di due parti delle quali è previsto il distacco facilitato.

La prima parte misura mm 30 × 20; la seconda mm 30 × 30.

Il colore dell'immagine e dei caratteri, come rappresentati nel fac-simile allegato, è viola; entrambe le parti presentano due finestrature di mm 20 × 4 atte a consentire la stampa in inchiostro nero del codice della categoria, seguito dal numero progressivo, e l'apposizione del numero di partita IVA da parte del soggetto obbligato.

Art. 3.

Sono soggetti a contrassegno di Stato i prodotti di cui alle categorie 2B, 2H, 3A, 5A, 6A, 8B, 8F, 10A, elencate dall'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, importati definitivamente per essere destinati alla rivendita.

I contrassegni di Stato sono forniti gratuitamente dalle dogane, secondo la categoria dei prodotti assoggettati all'imposta ed in numero pari a quello dei prodotti stessi; debbono essere consegnati all'importatore anteriormente al rilascio della merce ovvero, nei confronti dei soggetti autorizzati ad operare in regime di procedure semplificate di accertamento, al momento della contabilizzazione dei diritti doganali.

La categoria ed il numero dei contrassegni consegnati debbono essere annotati nella bolletta d'importazione definitiva.

Una dotazione fissa di contrassegni è attribuita a tutte le dogane aventi alle dipendenze sezioni meccanizzate, alle quali è attribuita l'esclusiva competenza per le importazioni dei prodotti di cui al primo comma, nell'ambito di ciascuna dogana. Le altre dogane debbono richiedere i contrassegni, per ciascuna operazione, alla dogana principale avente la medesima sede della circoscrizione doganale da cui dipendono, presso ognuna delle quali viene costituita apposita dotazione, ed alla quale dev'essere comunicato, dopo la consegna dei contrassegni, il numero e la data della bolletta emessa e la partita IVA dell'importatore.

Art. 4.

Gli importatori sono tenuti ad applicare i contrassegni ai prodotti, con le modalità appresso descritte, entro cinque giorni dalla consegna da parte della dogana.

La parte prima del contrassegno dev'essere apposta all'imballaggio esterno del prodotto utilizzato per la spedizione od il trasporto.

La parte seconda va apposta sul prodotto, sulle parti non agevolmente asportabili, ovvero, per i prodotti di cui alle categorie 3A e 10A, sul contenitore immediato utilizzato nella vendita al dettaglio, in posizione tale che l'apertura di detto contenitore provochi la rottura del contrassegno.

Art. 5.

I prodotti nazionali analoghi a quelli importati che sono soggetti a contrassegno di Stato debbono essere identificati mediante apposito contrassegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 73-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

I contrassegni IVA, di cui al presente articolo, debbono avere i medesimi requisiti e le medesime caratteristiche dei contrassegni di Stato, salvo quanto appresso disposto:

1) debbono essere predisposti a cura delle tipografie autorizzate alla stampa dei documenti accompagnatori delle merci viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

2) nelle finestrature superiori delle due parti devono figurare il codice della categoria ed il numero progressivo attribuito dalla tipografia, nell'ambito di ciascuna categoria;

3) in sostituzione dello stemma della Repubblica italiana, al centro delle due parti debbono figurare la ditta, o ragione sociale, ed il domicilio completo della tipografia autorizzata;

4) anziché la dicitura « di Stato » che segue il termine « contrassegno » dovrà essere usata la dicitura « IVA »;

5) il colore di stampa del contrassegno è verde scuro; resta fermo l'uso di inchiostro nero per la categoria ed il numero progressivo.

Ai fini del contrassegno IVA si applicano gli articoli 10 (primo comma escluso), 11 e 12 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, concernente norme di attuazione delle disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

I contrassegni IVA debbono essere applicati ai prodotti anteriormente alla cessione, consegna o spedizione dei prodotti stessi, con le modalità descritte all'art. 4, secondo e terzo comma.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1983. Esso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1983
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 88

ALLEGATO

(4135)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 22 novembre, 15, 16 e 21 dicembre 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto sul normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 22 *novembre* 1982:

regione Toscana: ufficio del registro di Empoli.

In data 15 *dicembre* 1982:

regione Liguria: Savona « atti civili e giudiziari ».

In data 16 *dicembre* 1982:

regione Umbria: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Terni;

regione Emilia-Romagna: ufficio del registro di Ferrara.

In data 21 *dicembre* 1982:

regione Veneto: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Venezia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3935)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio del registro di Nuoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 21 febbraio 1983, si è verificata l'astensione dal lavoro di parte del personale addetto all'ufficio del registro di Nuoro;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 21 febbraio 1983, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4200)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di uffici finanziari ubicati nelle regioni Veneto, Sardegna e Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 1° marzo 1983, 22 marzo 1983, 28, 29, 30, 31 marzo e 1° aprile 1983 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro ed ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 1° *marzo* 1983:

regione Veneto: ufficio del registro di Venezia.

In data 22 *marzo* 1983:

regione Sardegna: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

In data 28, 29, 30, 31 *marzo e* 1° *aprile* 1983:

regione Calabria: ufficio del registro di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4203)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio del registro di Napoli « atti giudiziari ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 29 marzo 1983, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, di parte del personale addetto all'ufficio del registro « atti giudiziari » di Napoli;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 29 marzo 1983 l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro « atti giudiziari » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4202)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio del registro di Massa Marittima e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 7 febbraio 1983, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, di parte del personale addetto all'ufficio del registro di Massa Marittima e all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Grosseto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 7 febbraio 1983 l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4196)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1983 della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 7 febbraio 1983, si è verificata l'astensione dal lavoro di tutto il personale addetto alla conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 7 febbraio 1983, il mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4197)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1983 dell'ufficio del registro di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 7 febbraio 1983, si è verificata l'astensione dal lavoro di parte del personale addetto all'ufficio del registro di Rovigo;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

E' accertato per il giorno 7 febbraio 1983 l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4198)

DECRETO 6 luglio 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 7 aprile 1983 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

Giorno 7 aprile 1983:

regione Piemonte:

uffici del registro di Asti e Chieri;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Alessandria;

regione Veneto:

uffici del registro di Verona, Soave e Legnago;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Verona;

regione Emilia-Romagna:

uffici del registro di Ferrara e Bologna « atti pubblici »;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara;

regione Toscana:

uffici del registro di Livorno, Massa, Piombino, Siena, Viareggio, Pisa, Empoli e Borgo S. Lorenzo;

conservatorie dei registri immobiliari di Massa, Arezzo e Pisa;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno, Lucca, Pistoia e Siena;

regione Sardegna:

uffici del registro di Cagliari « atti civili, successioni e radio » e Cagliari « atti giudiziari, bollo e demanio »;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari;

regione Umbria:

ufficio del registro di Terni;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Perugia;

regione Lazio:

uffici del registro di Tivoli, Civitavecchia, Velletri. Frosinone, Roma « atti privati », Roma « 1° atti pubblici », Roma « 2° atti pubblici », Roma « atti giudiziari », Roma « successioni », Roma « affitti e tasse sulle concessioni governative » e Latina;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Roma, Frosinone e Latina;

regione Campania: ufficio del registro di Napoli « atti giudiziari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4201)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1983.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 18 dicembre 1982, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito

del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennale 18 % di scadenza 1° gennaio 1985; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1985 - LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526 - E DECRETO MINISTERIALE 16 DICEMBRE 1982 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice. alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° luglio 1983 a quella 1° gennaio 1985; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1985 - LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526 E DECRETO MINISTERIALE 16 DICEMBRE 1982 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « CERTIFICATO N. » e « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO L. » e « INTERESSE SEM. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V. PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . (4ª SERIE) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, le firme da apportare sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1985 - 1. I TITOLI E LE RATE DI INTERESSE SONO ESENTI: - A) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA; - B) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI; - C) DALL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTI TRA VIVI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE. - SI APPLICANO ALTRESÌ LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601. - 2. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI. - 3. È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° GENNAIO 1985. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE È DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati pro-

gressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1983, a quello n. 4, di scadenza 1° gennaio 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18 % - DI SCADENZA 1° GENNAIO 1985 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - PER LA SEMESTRALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1985) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del cerficato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su di un rigo, la leggenda: « LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526 » e, lungo il lato destro, l'altra « DECRETO MINISTERIALE 16 DICEMBRE 1982 ».

A sinistra di quest'ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18 % » e « DI SCADENZA 1° GENNAIO 1985 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985 e da un foglio contenente i compartimenti, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1985 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° luglio 1983 a quello 1° gennaio 1985. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con le aggiunte sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « certificato nominativo » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° LUGLIO - E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI - ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1985 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla sezione di tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « CON (ovvero SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni - anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1985 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », e aggiunta l'altra « PAGABILE CON (OVVERO SENZA) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, e omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETTERA *d*), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . » e aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » e riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° gennaio 1985, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1983
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 1

(4114)

DECRETO 6 luglio 1983.

Elevazione a lire 3.200 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro triennali con godimento 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1983, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 212, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 3.200 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° luglio 1983, emessi con il decreto ministeriale del 18 giugno 1983, n. 711506/66-AU-39 sopra cennato, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale n. 712038 del 1° luglio 1983, è ulteriormente elevato a lire 3.200 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 13 luglio 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 giugno 1983 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 200 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al reato d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9 % semestrale, per il periodo dal 1° luglio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui ai ripetuti decreti ministeriali del 18 giugno 1983 e del 1° luglio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1983
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 133

(4194)

DECRETO 6 luglio 1983.

Elevazione a lire 3.400 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° luglio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1983, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 213, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sessanta mesi, con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 3.400 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a sessanta mesi, con godimento 1° luglio 1983, emessi con il decreto ministeriale del 18 giugno 1983, numero 711507/66-AU-40, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale n. 712039 del 1° luglio 1983, è ulteriormente elevato a lire 3.400 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 13 luglio 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 18 giugno 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 400 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50 % semestrale, per il periodo dal 1° luglio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui ai ripetuti decreti ministeriali del 18 giugno 1983 e del 1° luglio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1983
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 134

(4195)

DECRETO 9 luglio 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982, biennali e quadriennali, e 1° febbraio 1983, biennali e quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1983 e scadenza 1° febbraio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 5285/66-AU-16 del 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con

godimento 1° agosto 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 5286/66-AU-17 del 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982, a 48 mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 705506/66-AU-29 del 25 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dal 31 gennaio 1983, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1983, a 24 mesi, fino all'importo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.750 miliardi;

n. 705507/66-AU-30 del 25 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1983, a 48 mesi, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° agosto 1983 e scadenza 1° febbraio 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

all'8,91893 % per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 24 mesi;

al 9,51893 % per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 48 mesi;

all'8,91893 % per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 24 mesi;

al 9,51893 % per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 48 mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° febbraio 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

all'8,90 % per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 24 mesi;

al 9,50 % per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 48 mesi;

all'8,90 % per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 24 mesi;

al 9.50 % per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 48 mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 5285 e n. 5286 del 19 luglio 1982, n. 705506 e 705507 del 25 gennaio 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° febbraio 1984, è determinato nella misura:

dell'8,90 % per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 24 mesi, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,50 % per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 48 mesi, emessi per lire 500 miliardi; cedola n. 3;

dell'8,90 % per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 24 mesi, emessi per lire 3.750 miliardi; cedola n. 2;

del 9,50 % per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 48 mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di lire 743.250.000.000 derivante dal presente, decreto, e cioè, in analisi:

di L. 267.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 24 mesi;

di L. 47.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1982, a 48 mesi;

di L. 333.750.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 24 mesi;

di L. 95.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1983, a 48 mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

(4193)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 luglio 1983.

Autorizzazione alla « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », in Milano, ad esercitare in Italia ed all'estero la riassicurazione nel ramo vita ed in tutti i rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1962 e 20 agosto 1965, con i quali « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma, ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione diretta rispettivamente nel ramo incendio e nei rami furti ed infortuni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, con il quale « La Fenice Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma, ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione diretta nonché la relativa riassicurazione nei seguenti rami: aeronautica, auto rischi diversi, cristalli, guasti alle macchine e rischi di montaggio, R.C. auto, R.C. diversi, trasporti, malattie (limitatamente al rimborso spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza);

Viste le domande in data 30 aprile 1982 e 14 giugno 1982 della « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, già « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma, dirette ad ottenere l'autorizzazione ad estendere nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, l'esercizio dell'attività alla riassicurazione nel ramo vita e in tutti gli altri rami danni elencati nell'allegato 1, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, non compresi nel su indicato provvedimento di autorizzazione in data 18 giugno 1974;

Considerato che con istanza in data 2 febbraio 1983 la « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. » ha inoltrato ai competenti organi, domanda di autorizzazione, con procedura di urgenza per l'aumento del capitale sociale da lire 3 miliardi a lire 10 miliardi;

Considerato che la « Milano assicurazioni S.p.a. » e la « Italia assicurazioni S.p.a. », azioniste della « MILL.RI Gruppo riassicurativo S.p.a. » con lettera in data 13 maggio 1983 hanno manifestato il loro impegno a dare immediata e completa esecuzione al predetto aumento di capitale non appena la procedura autorizzativa, attualmente in corso, verrà completata;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 17 maggio 1983, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'estensione dell'esercizio della attività alla riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni elencati nell'allegato 1, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, in Italia e all'estero;

Decreta:

La « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica ed all'estero la riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni elencati nell'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4204)

DECRETO 8 luglio 1983.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio diretto italiano de « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. » alla « Italia assicurazioni S.p.a. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza in data 26 aprile 1982, con la quale « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti il trasferimento, con effetto 1° maggio 1982, del portafoglio diretto italiano alla « Italia assicurazioni S.p.a. »;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione de « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » che, in data 6 aprile 1982, ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'assemblea sia ordinaria che straordinaria:

1) la cessione del portafoglio assicurativo diretto italiano alla « Italia assicurazioni S.p.a. » con conseguente modifica dell'oggetto sociale nonché l'approvazione del testo della convenzione di trasferimento;

2) la modifica della denominazione sociale;

3) il trasferimento della sede sociale da Roma a Milano;

4) l'aumento del capitale sociale da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della « Italia assicurazioni S.p.a. » che in data 15 aprile 1982, ha deliberato tra l'altro:

1) l'acquisto da « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » del portafoglio diretto italiano e la conseguente approvazione della relativa convenzione di trasferimento;

2) l'apporto a « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » dei contratti di riassicurazione, unitamente a quelli della controllante « Milano assicurazioni » e della controllata « Lloyd Italico e l'Ancora »;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci de « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » che, in data 30 aprile 1982, ha deliberato, tra l'altro:

1) di approvare il testo della convenzione relativa alla cessione del portafoglio assicurativo diretto italiano alla società « Italia assicurazioni S.p.a. », con sede in Genova;

2) di modificare la denominazione della società da « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. » in « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. »;

3) di trasferire la sede della società da Roma, via Lazio n. 9, a Milano, via del Lauro n. 7;

4) di aumentare il capitale sociale da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000;

Vista la successiva istanza della « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », in data 5 luglio 1982, intesa a modificare la data di decorrenza precedentemente prevista per il citato trasferimento di portafoglio alla « Italia assicurazioni S.p.a. », anticipandola al 1° gennaio 1982 con conseguente modifica della relativa convenzione;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. » che, in data 14 giugno 1982, ha deliberato, tra l'altro, di proporre all'assemblea dei soci di anticipare la decorrenza del trasferimento al 1° gennaio 1982;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. » che, in data 8 luglio 1982, ha approvato la su citata anticipazione della decorrenza del trasferimento al 1° gennaio 1982, nonché il nuovo testo della convenzione stipulata tra le parti;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della « Italia assicurazioni S.p.a. » che in data 13 luglio 1982 ha deliberato di anticipare la decorrenza del predetto trasferimento al 1° gennaio 1982;

Visto il testo definitivo della convenzione tra le parti in data 8 luglio 1982;

Vista la dichiarazione della « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. » in data 10 maggio 1983, con la quale viene affermato che nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 1982 e l'attualità, non sono stati stipulati nuovi contratti;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1962 e 20 agosto 1965, con i quali « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma, ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione diretta rispettivamente nel ramo incendio e nei rami furti ed infortuni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, con il quale « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma, ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione diretta nonché la relativa riassicurazione nei seguenti rami: aeronautica, auto rischi diversi, cristalli, guasti alle macchine e rischi di montaggio, R.C. auto, R.C. diversi, trasporti, malattie (limitatamente al rimborso spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza);

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1983 di approvazione della fusione per incorporazione del « Lloyd Italico e l'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. », nella « Italia assicurazioni S.p.a. » e tenuto conto delle specifiche condizioni nello stesso apposte;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. » che in data 3 marzo 1983 ha deliberato l'aumento del capitale sociale da lire 3 miliardi a lire 10 miliardi;

Ritenuto che per il trasferimento di portafoglio di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio diretto italiano da « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma, ora « MILL.RI - Gruppo riassicurativo S.p.a. », con sede in Milano, alla « Italia assicurazioni S.p.a. », con sede in Genova, con decorrenza 1° gennaio 1982.

Sono in conseguenza decadute tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle assicurazioni dirette contro i danni nel territorio della Repubblica, già concesse a « La Fenice - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4246)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1701/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1702/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1703/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1704/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1705/83 della commissione, del 24 giugno 1983, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1706/83 della commissione, del 24 giugno 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1707/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/84, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1708/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2103/77 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1709/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1244/82 relativo alle modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1710/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati

per la vendita al minuto, della categoria n. 41 (codice 0410), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1711/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri accessori confezionati per oggetti di vestiario, della categoria di prodotti n. 88 (codice 0880), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1712/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1713/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1714/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1715/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1716/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1717/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1558/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1983-84, gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità (« Gazzetta Ufficiale » n. L 158 del 16 giugno 1983).

Pubblicati nel n. L 166 *del* 25 *giugno* 1983.

(163/C)

Regolamento (CEE) n. 1718/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Austria che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1719/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1720/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Islanda che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1721/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1722/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Portogallo che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1723/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Svezia che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1724/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Pubblicati nel n. L 174 *del* 30 *giugno* 1983.

(164/C)

Regolamento (CEE) n. 1725/83 del Consiglio, del 20 giugno 1983, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.

Regolamento (CEE) n. 1726/83 del Consiglio, del 20 giugno 1983, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 1727/83 del Consiglio, del 20 giugno 1983, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 1728/83 del Consiglio, del 20 giugno 1983, relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1983 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri, che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 1729/83 del Consiglio, del 20 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2057/82 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1730/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1731/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1732/83 della commissione, del 24 giugno 1983, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1733/83 della commissione, del 27 giugno 1983, relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1734/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 1735/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1072/83 per quanto concerne l'attuazione delle modalità all'importazione di taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 1736/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1737/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1738/83 della commissione, del 27 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 169 *del* 28 *giugno* 1983.

(165/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E con telex n. 120939 del 13 luglio 1983 praticabili dal 18 luglio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura .	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4274)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio u.s. il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) Nardi S.p.a., Milano, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione in materiali compositi di componenti di carrelli e sistemi di atterraggio in genere.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 55 % dei costi ammessi, pari a L. 11.174.350.000 (undicimiliardicentosettantaquattromilionitrecentocinquantamila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

2) Sabelt S.p.a., Moncalieri (Torino), classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: una nuova cintura di sicurezza per autoveicoli con arrotolatore a bloccaggio di emergenza a doppia sensibilità, conforme alle direttive C.E.E n. 77/541.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 45 % dei costi ammessi, pari a L. 795.528.000 (settecentonovantacinquemilionicinquecentoventottomila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

3) Terni S.p.a., Terni, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: fabbricazione dei corpi fusi, fucinati ed estrusi per l'industria energetica.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato, 34,2 % dei costi ammessi, pari a L. 9.254.700.000 (novemiliardiduecentocinquantaquattromilionisettecentomila), risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70% delle agevolazioni concedibili per la parte dei costi eccedenti il limite di L. 25 miliardi, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di sti-

pulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

4) Sorin Biomedica S.p.a, Saluggia (Vercelli), classificata grande impresa.

Oggetto del programma: impiego di tecnologie di deposizione a bassa temperatura di carbonio pirolitico per la realizzazione di valvole cardiache artificiali e di altre endoprotesi.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.015.135.000 (unmiliardoquindicimilionicentotrentacinquemila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.
Condizione: la stipulazione del contratto è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento di una operazione a medio termine di consolidamento delle passività a breve risultanti al 31 dicembre 1981 per l'importo non inferiore a 4 (quattro) miliardi di lire.

5) Sero S.p.a., Roma, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: amplificatori di potenza a stato solido a microonde per sostituzione di TWT.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 790.175.000 (settecentonovantamilionicentosettantacinquemila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° ottobre 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

6) Officine Galileo S.p.a., Campi di Bisenzio (Firenze), classificata grande impresa.

Oggetto del programma: informatica distribuita e sistemi di controllo applicati alla fotogrammetria per la conoscenza e la gestione del territorio.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.839.500.000 (duemiliardiottocentotrentanovemilionicinquecentomila); *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

7) I.S.F. S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di molecole originali brevettate, frutto della ricerca I.S.F. aventi attività terapeutica nella cura della ipertensione e delle insufficienze cerebrali ai fini di un successivo sfruttamento industriale.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.630.250.000 (seimiliardiseicentotrentamilioniduecentocinquantamila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 maggio 1983 il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) F.lli Borletti S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: strumenti e componenti innovativi per soddisfare nuovi requisiti di informazione, comfort e sicurezza nei veicoli e nuovi processi tecnologici inerenti la fabbricazione di strumenti e sensori per autoveicoli.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.260.020.000 (duemiliardiduecentosessantamilioniventimila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

2) Citec S.p.a., Roma, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico di ufficio.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato, 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 828.258.000 (ottocentoventottomilioniduecentocinquantottomila); *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 10 gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.
Condizione: immissione entro il 30 giugno 1984 di denaro fresco per almeno 1500 milioni di lire, di cui quanto a 1000 milioni come capitale sociale e quanto a 500 milioni come prestito obbligazionario convertibile da remunerare non oltre il 15%.

3) Consorzio IBI, Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo preindustriale dell'acido clavulanico, sostanza ad attività anti-B-lattamasica potenziante l'azione antibiotica di penicilline e cefalosporine.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord ed in parte al sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato, 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.379.925.000 (unmiliardotrecentosettantanovemilioninovecentoventicinquemila) di cui 1.222.614.000 (unmiliardoduecentoventiduemilioniseicentoquattordicimila) da imputarsi alla quota nord e 157.311.000 (centocinquantasettemilionitrecentoundicimila) da imputarsi alla quota sud; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, di cui l'11,4% da imputarsi alla quota sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

4) Consorzio IBI, Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo chimico, farmacotossicologico-clinico della molecola originale a struttura prostanoica.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato, 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.391.362.000 (unmiliardotrecentonovantunomilionitrecentosessantaduemila) di cui 1.225.790.000 (unmiliardoduecentoventicinquemilionisettecentonovantamila) da imputarsi alla quota nord e 165.572.000 (centosessantacinquemilionicinquecentosettantaduemila) da imputarsi alla quota sud; *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui l'11,9% da imputarsi alla quota sud, applicando la procedura di calcolo all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data dell'inizio del programma: 1° luglio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

5) Farmitalia Carlo Erba S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tecnologie di produzione di principi attivi farmaceutici con processi fermentativi e chimici.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 60,8% dei costi ammessi, pari a L. 20.668.550.000 (ventimiliardiseicentosessantottomilionicinquecentocinquantamila), risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70% delle agevolazioni concedibili per la parte dei costi eccedenti il limite di lire 25 miliardi, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 31 luglio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

6) Farmitalia Carlo Erba S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel settore diagnostici-reagenti per analisi cliniche.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.245.000.000 (tremiliardiduecentoquarantacinquemilioni).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

7) Ferrari S.p.a., Modena, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: componenti automobilistici innovati e nuove vetture a tecnologia avanzata della sportività primaria.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.431.006.000 (tremiliardiquattrocentotrentunomilioniseimila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1979.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

8) Marelli Autronica S.p.a., Pavia, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e preindustrializzazione di sottosistemi elettronici per il controllo sul motopropulsore degli autoveicoli per quanto riguarda in particolare tecnologie produttive atte a garantire un elevato livello di qualità e affidabilità a costi contenuti.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.360.791.000 (unmiliardotrecentosessantamilionisettecentonovantunomila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

9) Max Meyer Duco S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: prodotti vernicianti a bassa emissione di solventi.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.608.180.000 (unmiliardoseicentottomilionicentottantamila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

10) Metrel S.p.a., Cornate d'Adda (Milano), classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e applicazioni di nuove tecnologie nella metrologia dimensionale.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 70% dei costi ammessi, pari a L. 307.828.000 (trecentosettemilioniottocentoventottomila) risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° *giugno* 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1984.
Condizione: aumento del capitale sociale per almeno 150 milioni, mediante immissione di danaro fresco e/o conferimento a capitale di utili di gestione non divisi. L'erogazione del finanziamento avverra gradualmente previa dimostrazione del suddetto aumento di capitale.

11) Microtecnica S.p.a., Torino, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi di controllo combustibile elettronici per turbomotori aeronautici.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.121.985.000 (unmiliardocentoventunomilioninovecentottantacinquemila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

12) Pierrel S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: produzione di aspartame e intermedi per la sintesi del medesimo per via biologica e chimica.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord ed in parte al sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato, 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.326.039.000 (unmiliardotrecentoventiseimilionitrentanovemila), di cui 875.186.000 (ottocentosettantacinquemilionicentottantaseimila) da imputarsi alla quota nord e 450.853.000 (quattrocentocinquantamilioniottocentocinquantatremila) da imputarsi alla quota sud; *b*) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui il 34% da imputarsi alla quota sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1985.

13) Pierrel S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo produttivo di aminoacidi da fonti proteiche di origine animale, e/o vegetale e/o di varie, in campo nutrizionale, umano o zootecnico, con ottenimento dei singoli amino-acidi, di miscela dei medesimi o peptidi.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato, 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.571.702.000 (duemiliardicinquecentosettantunomilionisettecentoduemila); *b*) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando le procedure di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

14) Recordati S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: iniziative nel settore delle bio-tecnologie.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 45% dei costi ammessi, pari a L. 445.500.000 (quattrocentoquarantacinquemilionicinquecentomila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

15) Recordati S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazione di tecnologie innovative per l'ottenimento di « fine chemicals » intermedi nella chimica farmaceutica.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.
Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato, 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.420.650.000 (unmiliardoquattrocentoventimilioniseicentocinquantamila) di cui 217.359.000 (duecentodiciassettemilionitrecentocinquantanovemila) da imputarsi alla quota nord e 1.203.291.000 (unmiliardoduecentotremilioniduecentonovantunomila) da imputarsi alla quota sud.
Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

16) Industria Farmaceutica Serono S.p.a., Roma, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processi e prodotti biologicamente attivi per ottenere una specialità farmaceutica.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato, 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.206.249.000 (tremiliardiduecentoseimilioniduecentoquarantanovemila) di cui 2.084.062.000 (duemiliardiottantaquattromilionisessantaduemila) da imputarsi alla quota nord e 1.122.187.000 (unmiliardocentoventiduemilionicentottantasettemila) da imputarsi alla quota sud.

Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1987.

17) SGS Ates S.p.a., Catania, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotti e processi produttivi nei circuiti integrati MOS e CMOS e nei circuiti integrati lineari.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato, 29,2% dei costi ammessi, pari a L. 16.141.405.000 (sedicimiliardicentoquarantunomilioniquattrocentocinquemila), risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70% delle agevolazioni concedibili per la parte dei costi eccedenti il limite di L. 25.000.000.000, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; *b*) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Condizione: impegno ad immettere nella società prima della stipula, con riferimento alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1982, denaro fresco per almeno L. 68.800.000.000 vincolati ad interventi sul capitale sociale.

18) Weber S.p.a., Bologna, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi apparati di alimentazione benzina e gasolio e nuovi apparati frenanti per autovetture.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord ed in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo: credito agevolato, 60% dei costi ammessi, pari a L. 10.068.750.000 (diecimiliardisessantottomilionisettecentocinquantamila) di cui 1.896.309.000 (unmiliardottocentonovantaseimilionitrecentonovemila) da imputarsi alla quota nord e 8.190.441.000 (ottomiliardicentonovantamilioniquatrocentoquarantunomila) da imputarsi alla quota sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado di media innovazione tecnologica del programma e dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

19) Alfa Romeo S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rinnovo prodotto, rinnovo processo nel raggruppamento Alfa Romeo.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato, 22,7% dei costi ammessi, pari a L. 81.565.997.000 (ottantunomiliardicinquecentosessantacinquemilioninovecentonovantasettemila), di cui 68.275.997.000 (sessantottomiliardi duecento settantacinquemilioni novecentonovantasettemila) da imputarsi alla quota nord e 13.290.000.000 (tredicimiliardiduecentonovantamilioni) da imputarsi alla quota sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado di media innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70% delle agevolazioni concedibili per la parte dei costi eccedenti il limite di lire 25 miliardi, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983; *b*) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 30% dei costi ammessi, di cui il 12,2% da imputarsi alla quota sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

20) Bracco Industria Farmaceutica S.p.a., Milano, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: miglioramento tecnologico della produzione industriale di mezzi di contrasto radiologici e sviluppo di nuove forme farmaceutiche.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato, 55% dei costi ammessi, pari a L. 750.530.000 (settecentocinquantamilionicinquecentotrentamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

21) Fiat S.p.a., Torino, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rinnovo della gamma di veicoli con alti contenuti innovativi, nonché adeguamento del processo produttivo all'esigenza dei nuovi prodotti ed interventi innovativi per la realizzazione di comunanze e flessibilizzazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: in parte al nord e in parte al sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato, 43,2% dei costi ammessi, pari a L. 234.823.500.000 (duecentotrentaquattromiliardiottocentoventitremilionicinquecentomila) di cui 228.643.500.000 (duecentoventottomiliardi seicento quarantatremilioni cinquecentomila) da imputarsi alla quota nord e 6.180.000.000 (seimiliardicentottantamilioni) da imputarsi alla quota sud, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado di media innovazione tecnologica del programma, dall'applicazione del 70%

delle agevolazioni concedibili per la parte dei costi eccedenti il limite di lire 25 miliardi, nonché dall'applicazione del punto 3) della propria delibera del 30 marzo 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1979.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

22) Sibit S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica del processo biossido di titanio pigmento e sviluppo prodotti.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82) delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 maggio 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.723.750.000 (seimiliardisettecentoventitremilionisettecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

(4147)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti emanati in relazione al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPE ha autorizzato la Cassa per il Mezzogiorno ad avviare gli studi di fattibilità relativamente ai progetti speciali per le aree metropolitane di Catania e Bari e sul sistema urbano ionico-salentino, mediante utilizzo della somma di 6 miliardi di lire a valere sullo stanziamento di cui alla legge 30 aprile 1983, n. 132.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983, il CIPE ha autorizzato una ulteriore proroga fino alla data di cui alla legge 30 aprile 1983, n. 132, del termine di operatività e di impegno di spesa dei progetti speciali riguardanti rispettivamente « interventi organici di forestazione a scopi produttivi », lo « sviluppo dell'agrumicoltura nel Mezzogiorno » e la « zootecnia »

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983, il CIPE ha ripartito tra le voci dell'intervento straordinario le risorse disponibili per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 546, consistenti nell'ammontare complessivo di 4.724 miliardi di lire rispettivamente:

	Miliardi di lire
Fondo opere (progetti speciali, compresa emergenza idrica e infrastrutture industriali)	990
Fondo globale (per tutti i settori e compresi gli oneri per studi, ricerche e progettazioni, nonché per gli interventi di cui all'art. 6, commi primo e terzo, della legge n. 183/1976)	1.000
Incentivi industriali	1.010
Programma 1982 (progetti speciali, infrastrutture industriali, comprese rinvenienze programmi 1980/81 ed emergenza idrica)	1.724

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 maggio 1983 il CIPE ha così ripartito le risorse disponibili per le finalità di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132, consistenti nell'ammontare complessivo di 3.700 miliardi di lire, tra le voci dell'intervento straordinario:

	Miliardi di lire
Fondo incentivi industriali	800
Fondo opere (progetti speciali, infrastrutture industriali, integrazione programma 1982 e rinvenienze programmi 1980-81), ivi compresi 220 miliardi per infrastrutture nelle aree terremotate e 15 miliardi per interventi ex art. 38 della legge n. 219 del 1981 . . .	900
Fondo globale (per tutti i settori e compresi gli oneri per studi, ricerche e progettazioni, nonché per gli interventi di cui all'art. 6, commi primo e terzo, della legge n. 183/1976) ivi inclusi i 400 miliardi di lire di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 132/1983.	2.000

(4143)

Integrazione della deliberazione 18 febbraio 1982 recante criteri di utilizzo delle disponibilità finanziarie destinate ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1983 il CIPE ha integrato la propria delibera del 18 febbraio 1982, con la quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzo delle disponibilità finanziarie destinate ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, aggiungendo il seguente comma al punto 2*a*):

« Per il perseguimento di tali obiettivi l'erogazione dei contributi può essere finalizzata anche all'acquisizione delle aree e dei beni immobili oggetto delle iniziative, nel caso in cui l'intervento sperimentale per le sue caratteristiche e le sue dimensioni lo renda necessario ».

(4144)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Uganda. (Ordinanza 27 giugno 1983)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 12 febbraio 1979 con la quale le provenienze dall'Uganda sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Uganda è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 12 febbraio 1979 per le provenienze dall'Uganda perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4208)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi dell'11 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1529,70	1529,70	1529,65	1529,70	—	1529,70	1529,80	1529,70	1529,70	1529,79
Marco germanico	591,90	591,90	592,10	591,90	—	592 —	592,10	591,90	591,90	591,90
Franco francese	196,91	196,91	197,10	196,91	—	197 —	196,93	196,91	196,91	196,90
Fiorino olandese	528,90	528,90	529,10	528,90	—	528,65	529,05	528,90	528,90	528,90
Franco belga	29,533	29,533	29,57	29,533	—	29,53	29,527	29,533	29,533	29,53
Lira sterlina	2347,60	2347,60	2348 —	2347,60	—	2346,90	2347 —	2347,60	2347,60	2347,60
Lira irlandese	1868 —	1868 —	1868 —	1868 —	—	1868 —	1868 —	1868 —	1868 —	—
Corona danese	164,94	164;94	165,10	164,94	—	164,97	164,95	164,94	164,94	164,94
E.C.U.	1346,84	1346,84	—	1346,84	—	1346,80	1346,84	1346,84	1346,84	1346,84
Dollaro canadese	1241,95	1241,95	1242 —	1241,95	—	1240,15	1242 —	1241,95	1241,95	1241,95
Yen giapponese	6,336	6,336	6,34	6,336	—	6,33	6,338	6,336	6,336	6,33
Franco svizzero	719,65	719,65	719,50	719,65	—	717,45	719,35	719,65	719,65	719,65
Scellino austriaco	84,034	84,034	84,05	84,034	—	84 —	84,05	84,034	84,034	84,03
Corona norvegese	209,17	209,17	209,25	209,17	—	208,75	209,05	209,17	209,17	209,17
Corona svedese	199,34	199,34	199,25	199,34	—	198,95	199,32	199,34	199,34	199,34
FIM	274,10	274,10	274,25	274,10	—	273,75	274,15	274,10	274,10	—
Escudo portoghese	12,93	12,93	12,90	12,93	—	12,90	12,90	12,93	12,93	12,93
Peseta spagnola	10,36	10,36	10,3650	10,36	—	10,36	10,361	10,36	10,36	10,36

Media dei titoli dell'11 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,875
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	89,700
» 6% » » 1970-85	89 —
» 6% » » 1971-86	82,300
» 6% » » 1972-87	80 —
» 9% » » 1975-90	76 —
» 9% » » 1976-91	76 —
» 10% » » 1977-92	75,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	73,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,800
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1981/84 19%	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,450
» » » » 1- 9-1981/83	100,500
» » » » 1-10-1981/83	100,400
» » » » 1-11-1981/83	100,650
» » » » 1-12-1981/83	100,800
» » » » 1- 3-1981/84	100,100
» » » » 1- 4-1981/84	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	100,400
» » » » 1- 1-1982/84	100,450
» » » » 1- 3-1982/84	100,100
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	99,350
» » » » 1- 9-1982/84	99,450
» » » » 1-10-1982/84	99,500
» » » » 1-11-1982/84	99,650
» » » » 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1982/86	99,900
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	99,550
» » » » 1-10-1982/86	99,450
» » » » 1-11-1982/86	99,450
» » » » 1-12-1982/86	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	98,800
» » » 12% 1- 1-1984	98,100
» » » 12% 1- 4-1984	96,500
» » » 18% 1- 4-1984	100,350
» » » 12% 1-10-1984	93,800
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1529,75
Marco germanico	592 —
Franco francese	196,92
Fiorino olandese	528,975
Franco belga	29,53
Lira sterlina	2347,30
Lira irlandese	1868 —
Corona danese	164,945
E.C.U	1346,84
Dollaro canadese	1241,975
Yen giapponese	6,337
Franco svizzero	719,50
Scellino austriaco	84,042
Corona norvegese	209,11
Corona svedese	199,33
FIM	274,125
Escudo portoghese	12,915
Peseta spagnola	10,360

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1532,700	1532,700	—	1532,700	—	1531,65	1532,800	1532,700	1532,700	1532,70
Marco germanico	591,450	591,450	—	591,450	—	592 —	591,550	591,450	591,450	591,45
Franco francese	196,780	196,780	—	196,780	—	196,80	196,840	196,780	196,780	196,78
Fiorino olandese	528,320	528,320	—	528,320	—	528,90	528,150	528,320	528,320	528,32
Franco belga	29,541	29,541	—	29,541	—	29,53	29,539	29,541	29,541	29,54
Lira sterlina	2347,800	2347,800	—	2347,800	—	2347,90	2349 —	2347,800	2347,800	2347,80
Lira irlandese	186 ,900	1866,900	—	1866,900	—	1867,85	1866,050	1866,900	1866,900	—
Corona danese	164,920	164,920	—	164,920	—	164,94	164,930	164,920	164,920	164,92
E.C.U.	1346,210	1346,210	—	1346,210	—	1346,25	1346,210	1346,210	1346,210	1346,20
Dollaro canadese	1243,350	1243,350	—	1243,350	—	1243 —	1243 —	1243,350	1243,350	1243,35
Yen giapponese	6,354	6,354	—	6,354	—	6,35	63,54	6,354	6,354	6,35
Franco svizzero	721,700	721,700	—	721,700	—	720,35	721,500	721,700	721,700	721,70
Scellino austriaco	83,940	83,940	—	83,940	—	83,95	83,940	83,940	83,940	83,94
Corona norvegese	209,400	209,400	—	209,400	—	209,20	209,300	209,400	209,400	209,40
Corona svedese	199,200	199,200	—	199,200	—	199,25	199,050	199,200	199,200	199,20
FIM	274,400	274,400	—	274,400	—	274,10	274,550	274,400	274,400	—
Escudo portoghese	12,890	12,890	—	12,890	—	12,91	12,930	12,890	12,890	12,89
Peseta spagnola	10,362	10,362	—	10,362	—	10,36	10,362	10,362	10,362	10,36

Media dei cambi del 12 luglio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	43,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	89,650
» 6% » » 1970-85	87 —
» 6% » » 1971-86	82,300
» 6% » » 1972-87	80,750
» 9% » » 1975-90	78,650
» 9% » » 1976-91	76 —
» 10% » » 1977-92	75,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	74,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,800
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1981/84 19%	100,50
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,450
» » » » 1- 9-1981/83	100,450
» » » » 1-10-1981/83	100,300
» » » » 1-11-1981/83	100,450
» » » » 1-12-1981/83	100,450
» » » » 1- 3-1981/84	100,200
» » » » 1- 4-1981/84	100,250
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	100,450
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	99,625
» » » » 1- 9-1982/84	99,575
» » » » 1-10-1982/84	99,500
» » » » 1-11-1982/84	99,500
» » » » 1-12-1982/84	99,500
» » » » 1- 1-1982/86	99,800
» » » » 1- 3-1982/86	99,850
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	99,850
» » » » 1-10-1982/86	99,600
» » » » 1-11-1982/86	99,700
» » » » 1-12-1982/86	99,800
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	98,800
» » » 12% 1- 1-1984	98,150
» » » 12% 1- 4-1984	96,450
» » » 18% 1- 4-1984	100,350
» » » 12% 1-10-1984	93,800
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1532,750
Marco germanico	591,500
Franco francese	196,810
Fiorino olandese	528,235
Franco belga	29,540
Lira sterlina	2348,400
Lira irlandese	1866,475
Corona danese	164,925
E.C.U.	1346,210
Dollaro canadese	1243,175
Yen giapponese	6,354
Franco svizzero	721,600
Scellino austriaco	83,940
Corona norvegese	209,350
Corona svedese	199,125
FIM	274,475
Escudo portoghese	12,910
Peseta spagnola	10,362

MINISTERO DELL'INTERNO

27° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83 e n. 164/83 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 3592 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. PYTHON INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DE MARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3593 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. PYTHON INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 234,9
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DE MARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3594 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. PYTHON INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 285,7
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DE MARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3595 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA A ROTAZIONE
Denominazione: « COLT » MOD. PYTHON INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 203,2
Lunghezza dell'arma: MM. 336,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DE MARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 3596 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3065/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « RUGER » MOD. MINI 14
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO-RICUPERO DI GAS
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DE MARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI DITTA DE MARCHI & C. S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 3597 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « BLASER » MOD. B 8'0
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DOPPIO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3598 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3599 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3600 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3601 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3602 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3603 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3604 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3605 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3606 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3607 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3608 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD BL 820
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3609 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 9,3 × 74 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3610 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3611** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3612** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3613** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3614** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « BLASER » MOD. BL 820
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3615** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2583/C-79 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA A CANNA QUADRUPLA
Denominazione: P. BERETTA
Calibro: 357 MAGNUM/38 SPECIAL
Numero delle canne: QUATTRO (RIGATE)
Lunghezza delle canne: MM. 84
Lunghezza dell'arma: MM. 150
Funzionamento: DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: FASANI ERNESTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABBRICA D'ARMI P. BERETTA S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 3616 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. .600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3617 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 5,6 x 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3618 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 6,5 x 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3619 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 6,5 x 68 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3620 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 7 x 57 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3621 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3622 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3623 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 10,3 × 60 R
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3624 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3625 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3626 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3627 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3628 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3629 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA) (OTTAGONALE)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3630 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3631** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3632** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 770
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3633** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2946/C-80 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO DRILLING
Denominazione: « KRIEGHOFF » MOD. NEPTUN PRIMUS
Calibro: 16/16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE LISCE E UNA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REP. FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA JAWAG S.n.c.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3634** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. LEOPARD-EXPRESS (CON ESTRATTORI ED EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 7 × 57 **R**
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **3635** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. LEOPARD-EXPRESS (CON ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3636 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 12/5,6×52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANGELO ZOLI S.p.a. » Mod. Condor Kombinat, calibro 12/5,6 × 52 R (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. 3637 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANGELO ZOLI S.p.a. » Mod. Condor Kombinat, calibro 12/22 Nornet (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. 3638 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 16/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANGELO ZOLI S.p.a. » Mod. Condor Kombinat, calibro 16/5,6 × 52 R (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. 3639 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20/5,6×52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) « ANGELO ZOLI S.p.a. » Mod. Condor Kombinat, calibro 20/5,6 × 52 R (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. **3640** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data 27 maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione «ANGELO ZOLI S.p.a.» MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ANGELO ZOLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANGELO ZOLI S.p.a.» Mod. Condor Kombinat, calibro 20/22 Hornet (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. **3641** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data 27 maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione «ANGELO ZOLI S.p.a.» MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20 MAGNUM 5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ANGELO ZOLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANGELO ZOLI S.p.a.» Mod. Condor Kombinat, calibro 20 Magnum 5,6 × 52 R (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. **3642** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C.81 *in data 27 maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione «ANGELO ZOLI S.p.a.» MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20 MAGNUM 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ANGELO ZOLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANGELO ZOLI S.p.a.» Mod. Condor Kombinat, calibro 20 Magnum 7 × 577 R (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. **3643** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data 27 maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione «ANGELO ZOLI S.p.a.» MOD. AIRONE KOMBINAT
Calibro: 20 MAGNUM/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA «ANGELO ZOLI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

Note. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «ANGELO ZOLI S.p.a.» Mod. Condor Kombinat, calibro 20 Magnum/22 Hornet (canne mm. 620). Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1983.

N. **3644** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. ST. GEORGE KOMBINAT
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **3645** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *maggio* 1983.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.p.a. » MOD. ST. GEORGE KOMBINAT
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA E L'ALTRA RIGATA)
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA « ANGELO ZOLI S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

(4074)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio della pubblicazione dei calendari della prova pratica dei concorsi pubblici, per esami, a nove posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo, e a due posti di agente tecnico, ruolo tecnico, presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

I calendari della prova pratica dei concorsi pubblici, per esami, a nove posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo e a due posti di agente tecnico, ruolo tecnico, indetti dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi con delibera del 12 aprile 1983, approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 aprile 1983 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983, saranno pubblicati, per sopraggiunti motivi di forza maggiore, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1983.

(4269)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 5, in Campobasso:

un posto di aiuto urologo (a tempo definito);
tre posti di assistente di chirurgia addetto al pronto soccorso (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 6, in Larino:

un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 7, in Termoli:

un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione in Campobasso.

(282/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831930)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.